

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
(EX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)**

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA  
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005  
PERSONALE COMPARTO "MINISTERI"**

**CONTRATTO 4/2005**

**CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER  
L'ANNO 2004**

**Premessa**

1. In data 12 giugno 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003, del personale appartenente al comparto "Ministeri";
2. L'art. 8, comma 1, del citato CCNL 12 giugno 2003 conferma l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL 16 febbraio 1999, gli sviluppi economici e i passaggi di posizione economica all'interno delle aree;
3. In rapporto alle disponibilità accertate a carico del Fondo di Amministrazione per il 2004, le parti convengono quanto segue.

**Art. 1**

**Campo di applicazione**

1. Il presente contratto integrativo di amministrazione si applica a tutto il personale, in servizio nel corso dell'anno 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inteso come ex Ministero della pubblica istruzione, e al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici centrali e periferici (ex MPI) con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure ad essi assimilabili, nonché al personale temporaneamente assegnato appartenente ad altre amministrazioni del comparto "Ministeri" e destinatario dei soli istituti contrattuali connessi alla produttività.
2. E' altresì destinatario delle sole risorse di cui al successivo art. 6, comma 2, il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ex MPI) in posizione di comando presso gli I.R.R.E., INDIRE ed INVALSI qualora non destinatario per il 2004 di analogo compenso accessorio.

**Art. 2**  
**Risorse a carico del FUA 2004**

1. Le risorse a carico del Fondo unico di Amministrazione per l'anno 2004 - pari a **€ 19.189.624,00** al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato - sono costituite nel modo seguente:
- **€ 16.059.932,00** stanziamento iniziale sul capitolo 1733 "Fondo unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali";
  - **€ 3.129.692,00** in assestamento al bilancio 2004.

**Art. 3**  
**Utilizzazione del Fondo unico di Amministrazione per il 2004**

1. La disponibilità complessiva del FUA 2004 di cui al precedente art. 2 viene così ripartita:
1. **€ 119.780,00** (lordo Stato **158.948,00**) destinati a retribuire il personale non vedente. Tale assegnazione è ripartita in quote da attribuire agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione in proporzione alle unità di personale non vedente in servizio nel corso dell'anno 2004 (Allegato A); eventuali risparmi incrementano sede per sede le risorse di cui al successivo art. 6, comma 3;
  2. **€ 11.906,56** (lordo Stato **15.800,00**) destinati a finanziare - ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera g), punto 20 ter, della L.488/1999 e dell'art. 43 della L. 449/1997 - la retribuzione di risultato del personale dirigenziale;
  3. **€ 1.898.172,42** (lordo Stato **2.626.691,00**) destinati a finanziare le posizioni economiche super per il personale già in possesso di tale posizione e non destinatario degli inquadramenti effettuati a seguito dei corsi di riqualificazione (allegato B);
  4. **€ 5.818.621,96** (lordo Stato **8.051.809,07**) destinati a finanziare le progressioni economiche conseguenti agli inquadramenti relativi ai percorsi di riqualificazione (inquadramenti decorrenti dall'11/2/2004);
  5. **€ 363.545,65** (lordo Stato **503.074,47**) destinati a finanziare nuove posizioni economiche super previste al successivo art. 4, con decorrenza 1° luglio 2004;
  6. **€ 7.000,00** (lordo Stato **9.289,00**) per retribuire le attività svolte dal personale (individuato con DD.DD. 10/2/2004 e 29/4/2004) relativamente alle procedure amministrativo-contabili attinenti agli inquadramenti del personale a seguito delle procedure di riqualificazione. Tale somma è ripartita in quote di € 500,00 (lordo Stato 663,50) per 14 unità di personale ;
  7. **€ 5.118,08** (lordo Stato **6.791,70**) per retribuire il personale (6 unità) al quale, per mero errore materiale, non furono erogate le risorse spettanti relativamente al FUA 2003 (Allegato C);
  8. **€ 5.890.897,33** (lordo Stato **7.817.220,76**) destinati alla retribuzione di produttività, secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

**Art. 4**  
**Sviluppi economici all'interno delle aree**

1. Il personale con posizione economica A1 – B3 – C1 e C3 accede, come previsto dall'art. 17 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001, alle posizioni economiche rispettivamente A1S – B3S – C1S e C3S.
2. L'accesso del personale alle posizioni super avviene conformemente alle graduatorie per singola posizione economica, costituite, negli uffici periferici a livello regionale e nell'Amministrazione centrale, sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei criteri relativi ai titoli di cui alla tabella B. allegata al CCNI 21 settembre 2000, parte integrante del presente contratto (Allegato

**D).** A tal fine, sarà emanata, entro il 20 settembre 2005, apposita circolare recante le modalità per la presentazione delle domande che formeranno le graduatorie.

**3.** Sono finanziate per l'anno 2004, con decorrenza giuridica ed economica **1° luglio 2004**, n° 632 posizioni economiche super, per una spesa complessiva di **€ 363.545,65** (lordo Stato **503.074,47**), così ripartite:

- n° **61** posizioni economiche A1 super, pari all'87% del personale nella posizione economica A1, per una spesa di **€ 17.525,27** (lordo Stato 24.251,47);
- n° **491** posizioni economiche B3 super - pari al 30% del personale nella posizione economica B3, per una spesa di **€ 281.991,47** (lordo Stato **390.219,80**);
- n° **80** posizioni economiche C3 super - pari al 15% del personale nella posizione economica C3, per una spesa di **€ 64.028,91** (lordo Stato **88.603,20**).

**4.** Nell'allegato **E**, parte integrante del presente contratto, sono quantificate le posizioni economiche super di cui al precedente comma 3, ripartite per le sedi previste al comma 2.

**5.** Lo scorrimento delle graduatorie di cui al precedente comma 2, fino ad esaurimento delle medesime, con decorrenza degli inquadramenti dall'1.1.2005, è finanziato con il CCNI relativo al FUA 2005.

## **Art. 5** **Posizioni organizzative**

**1.** In considerazione dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'anno 2004 con l'entrata in vigore del D.P.R. 319/2003, l'istituto delle posizioni organizzative di cui agli artt. 18 e 19 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001, è sospeso.

**2.** Avuto riguardo all'importanza del suddetto istituto contrattuale, il CCNI sul FUA 2005 dovrà individuare parametri coerenti con il nuovo disegno organizzativo che tengano conto, tra l'altro, della diversificazione delle funzioni svolte dagli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, nonché del numero dei funzionari in servizio nelle singole unità organizzative.

## **Art. 6** **Retribuzione di produttività**

**1.** L'importo di **€ 5.890.897,33** (lordo Stato **7.817.220,76**) viene finalizzato alla retribuzione della produttività e alla realizzazione di miglioramenti dell'efficacia, dell'efficienza dei servizi secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3. Fra i destinatari delle predette risorse finanziarie non è compreso, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n. 165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

**2.** La somma pari ad **€ 2.777.887,72** (lordo Stato **3.686.257,00**), è destinata al personale di ruolo in servizio alla data del 31/12/2004 e al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno e al personale richiamato al comma 2 dell'art. 1.

La risorsa da attribuire al singolo dipendente è definita sulla base dell'area funzionale di appartenenza, prevedendo una differenziazione delle aree B e C, rispetto all'area A, pari, rispettivamente, al 5% e al 10%, in rapporto alle presenze in servizio.

I parametri finanziari annui interi, distinti per area, sono pari a:

Area A	<b>€ 364,58</b> (lordo Stato <b>483,80</b> )
Area B	<b>€ 382,82</b> (lordo Stato <b>508,00</b> )
Area C	<b>€ 401,04</b> (lordo Stato <b>532,18</b> )

Relativamente al computo dell'attribuzione si considerano convenzionalmente 30 giorni lavorativi per ciascun mese, per un totale di 360 giorni annui.

I beneficiari percepiscono la quota spettante sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestato; anche il personale che si trova nella situazione di cessazione, trasferimento o comando (nelle condizioni su menzionate) percepisce il compenso stesso in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.

Sono equiparate alla presenza in servizio le sotto indicate fattispecie di assenza:

- attività lavorativa svolta al di fuori della propria sede (missione, servizio fuori sede, partecipazione a corsi di formazione);
- assenza dal servizio per l'assolvimento del mandato elettivo;
- congedo di maternità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lvo 151/2001 (già astensione obbligatoria per maternità e interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza);
- permessi relativi alla legge 104/92, art. 33, commi 2, 3 e 6;
- assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 1994-1997;
- assenza dal servizio per donazione di sangue e midollo osseo;
- ferie;
- permessi e distacchi sindacali, ai sensi degli artt. 5, 10 e 11 del CCNQ del 7/8/1998 e successive integrazioni;
- assenza dal servizio per cure di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili (es. emodialisi, chemioterapia, ecc...)
- assenza dal servizio per ricovero ospedaliero o per day-hospital.

Le risorse complessive vengono ripartite tra i Centri di Responsabilità dell'Amministrazione centrale e periferica, sulla scorta dei parametri finanziari su definiti e delle unità di personale identificato nel primo periodo del presente comma, secondo l'allegato **F**, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Dette risorse sono comprensive delle quote per anno intero relative alle unità di personale che hanno prestato servizio sino alla cessazione, trasferimento o comando in uscita, e ugualmente per il personale trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da altre amministrazioni del comparto Ministeri). A tale personale si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art.7, I comma.

I Centri di responsabilità dell'Amministrazione periferica assegnano ad ogni sede di contrattazione tante quote annue intere quante sono le unità di personale aventi diritto. Gli eventuali risparmi maturati in ciascuna sede di contrattazione incrementano le risorse, di cui al successivo comma 3, della medesima sede di contrattazione.

Le sedi di contrattazione sono quelle previste dal protocollo d'intesa del 29/7/2004.

**3.** La somma pari a **€ 3.113.009,62** (lordo Stato **4.130.963,76**), destinata alla contrattazione di sede con le RSU e le OO.SS territoriali, è ripartita tra i Centri di responsabilità dell'Amministrazione

centrale e periferica assegnando le risorse in rapporto alle unità di personale presenti al 31/12/2004 e al personale cessato, trasferito, temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno ed applicando, a tale prima assegnazione, un correttivo che tiene conto dello scarto rispetto alla percentuale di scopertura nazionale dell'organico di diritto di cui al D.M. n. 129 del 27 luglio 2001 (Allegato **G**).

Per l'Amministrazione periferica, le risorse assegnate ai Direttori Generali sono attribuite, dagli stessi, agli Uffici sedi di contrattazione (direzione generale e CSA) sulla base della quota media pro-capite regionale e delle unità di personale in servizio in ciascuna sede di contrattazione. Il numero delle unità in servizio al 31/12/2004 e il personale cessato, trasferito, temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, sono definite a livello regionale con le Organizzazioni sindacali.

E' affidata alla contrattazione integrativa di sede, relativa al presente contratto, la scelta dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili necessarie a riconoscere le maggiori professionalità connesse, in particolare, alle responsabilità assunte e rilevabili tra il personale dell'area C, avuto riguardo prioritariamente degli attuali C3 super. Per le suddette finalità ciascun ufficio sede di contrattazione (dipartimenti dell'amministrazione centrale, uffici scolastici regionali e CSA – v. accordo 27 luglio 2004 sull'individuazione delle sedi di contrattazione e di elezione delle RSU) può utilizzare una somma non superiore al 10% della dotazione finanziaria assegnata alle stesse sedi di contrattazione.

Una parte delle risorse finanziarie assegnate ai due dipartimenti dell'Amministrazione centrale, pari a complessivi **€ 50.000,00** (lordo Stato **€ 66.350,00**), è destinata a retribuire le attività svolte nell'ambito dei servizi generali e le turnazioni nella sede centrale.

Le turnazioni sono liquidate con le modalità previste dall'accordo ARAN - OO.SS. del 14 novembre 1995, tenendo conto della non sovrapponibilità di tale istituto con quello riferito alla retribuzione prevista per lo straordinario. In sede di contrattazione di posto di lavoro, verrà fornita apposita informativa alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali sull'applicazione dell'istituto delle turnazioni.

## **Art. 7** **Disposizioni finali**

**1.** Nella considerazione che le risorse assegnate ai singoli centri di responsabilità sono calcolate, oltre che in ragione delle unità di personale in servizio al 31/12/2004, anche delle unità del seguente personale:

- cessato nel corso dell'anno;
- trasferito presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
- temporaneamente assegnato presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
- temporaneamente assegnato da altre amministrazioni del comparto Ministeri nel corso dell'anno;
- trasferito da altre amministrazione nel corso dell'anno,

ogni centro di Responsabilità provvede all'attribuzione, in quota parte, dei compensi spettanti a tali dipendenti.

Per le spettanze del personale in mobilità all'interno dell'Amministrazione provvede, per l'intero anno, l'Ufficio presso il quale lo stesso era in servizio al 31/12/2004.

**2.** L'utilizzo di eventuali economie conseguenti all'applicazione del presente accordo deve essere tempestivamente contrattato, comunque non oltre il 31/12/2005, con le rappresentanze sindacali a livello di sede di contrattazione.

**3.** La Direzione generale delle risorse umane provvede al monitoraggio sulle modalità di attuazione dell'accordo di cui si discuterà con le OO.SS. firmatarie, in uno specifico incontro con le organizzazioni sindacali a livello nazionale.

Per la predetta finalità, ciascun ufficio sede di contrattazione invia, al Dipartimento per la programmazione economica - Direzione generale delle Risorse Umane, Ufficio I - una analitica relazione finanziaria sull'attuazione del presente accordo.

L'Ufficio I della Direzione generale delle risorse umane predispone la modulistica utile all'omogeneità della rilevazione dei dati in argomento.

## **FUNZIONE PUBBLICA -- CGIL MIUR**

**Roma, 22 giugno 2005**

### **NOTA A VERBALE**

La FP CGIL, nel sottoscrivere l'ipotesi di accordo sul FUA 2004, rileva che tale ipotesi nell'attribuire le posizioni super in due anni (2004/2005), impegna una consistente parte delle risorse economiche relative all'anno 2005, senza che sia stata verificata la complessiva consistenza delle disponibilità relative al suddetto anno.

La FP CGIL ritiene che tale situazione potrebbe condizionare la corretta e giusta applicazione di altri istituti contrattuali, anche in considerazione della continua diminuzione delle risorse economiche di anno in anno destinate al Fondo Unico di Amministrazione.

Pertanto, la FP CGIL, pur concordando sull'applicazione delle super e sulla predisposizione delle graduatorie relative, perché destinano risorse ad istituti fissi e ricorrenti, dichiara che il contratto relativo al FUA 2005 dovrà comunque prevedere una quota per la produttività destinata alla contrattazione di sede con le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali, almeno non inferiore a quella attribuita con il presente accordo.

**FP CGIL MIUR**

**F.to Angelo BOCCUNI  
Patrizia CAPOBIANCO**

**Coordinamento Nazionale UIL Pubblica Amministrazione - Settore Istruzione**

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma - Tel. 06.58.49.29.28 - Fax 06.58.49.29.27 -

e-mail: uilmieur@inwind.it

In relazione all'ipotesi di accordo concernente il FUA 2004, la UIL-PA Miur dichiara di non condividere l'utilizzo di risorse del fondo per retribuire le turnazioni.

Ciò in quanto l'applicazione di detto istituto, che peraltro di fatto in questa Amministrazione viene sovrapposto all'erogazione del compenso per lavoro straordinario, non scaturisce da un accordo preventivo ad inizio di anno, basato su una programmazione delle esigenze, ma viene, invece, utilizzato discrezionalmente per sopperire, in alcuni uffici, ad una anomala organizzazione del lavoro.

Roma, 22 giugno 2005

**IL COORDINATORE NAZIONALE UIL PA MIUR**

F.to Ferminia Ripani